



Comune di Rive
Provincia di Vercelli

Regolamento per l'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo

Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 28.12.2017

INDICE

- ART. 1 – Riferimenti legislativi
- ART. 2 – Il baratto amministrativo
- ART. 3 – Applicazione del baratto amministrativo
- ART. 4 – Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali
- ART. 5 – Identificazione del numero di moduli
- ART. 6 – Destinatari del baratto
- ART. 7 – Obblighi del richiedente
- ART. 8 – Registrazione dei moduli
- ART. 9 – Obblighi del Comune verso il richiedente
- ART. 10 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. L'art. 190 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 disciplina la possibilità per gli enti territoriali di definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

ARTICOLO 2 IL BARATTO AMMINISTRATIVO

1. Con l'istituto del baratto amministrativo si introduce la possibilità di eseguire prestazioni personali di pubblica utilità, in applicazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento e in luogo del pagamento di tributi comunali, di tariffe relative a servizi comunali e di canoni di affitto, locazione o concessione di beni comunali, con i limiti complessivi e individuali di cui al successivo articolo 4. Le prestazioni di cui al presente comma costituiscono oggetto dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 1 e devono riguardare specifici settori del territorio comunale.

2. Le agevolazioni di cui al presente regolamento si cumulano con altri interventi di sostegno sociale e sono prioritarie rispetto alla concessione di contributi, sovvenzioni e altre forme di erogazione diretta o indiretta a favore dei medesimi soggetti beneficiari.

ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

1. Il baratto amministrativo viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini residenti di età superiore a 18 anni che si trovano in debito verso il Comune per uno o più dei titoli di cui al precedente articolo 2. Prima di ammettere all'applicazione del baratto amministrativo, il Comune accerta l'idoneità psico-fisica del volontario alle mansioni da svolgere. Non possono essere inoltre ammessi all'applicazione del baratto amministrativo soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, di stampo mafioso, terroristico o contro la pubblica amministrazione. I destinatari del baratto amministrativo non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2, in ragione della eventuale natura tributaria del debito dei cittadini richiedenti verso il Comune, possono sostanzarsi in esenzioni o riduzioni della Imposta Unica Comunale o di altri tributi locali con esclusivo riferimento a importi non pagati nell'anno precedente alla presentazione della domanda e per i quali non sia stato emesso avviso di accertamento, ovvero per importi non pagati o che si richiede di non pagare nell'anno stesso della presentazione della domanda. Le stesse agevolazioni, con riferimento a debiti aventi titolo diverso da quello tributario, debbono comunque riferirsi a importi non pagati nell'anno precedente alla presentazione della domanda e per i quali non sia stato emesso avviso di accertamento, ovvero per importi non pagati o che si richiede di non pagare nell'anno stesso della presentazione della domanda.

ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E LIMITI INDIVIDUALI

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, in vista della predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il triennio successivo, il Responsabile del Servizio Tributi predispone una stima dell'ammontare di tributi accertati e non incassati, nonché dell'ammontare degli ulteriori tributi dovuti e non versati in autoliquidazione, relativi all'anno corrente. Entro la medesima scadenza, il Responsabile del Servizio finanziario predispone una stima dell'ammontare dei crediti da canoni di affitto, locazione e concessione di beni comunali accertati e non riscossi con riferimento all'anno corrente. Alla stessa incombenza provvede, di concerto con i responsabili degli uffici competenti, per quanto riguarda i crediti da tariffe per i servizi comunali.

2. In occasione della approvazione dello schema di bilancio di previsione, la Giunta Comunale determina, anche sulla base di quanto comunicato dai competenti Responsabili di servizio ai sensi del comma precedente, l'importo complessivo dei crediti che potranno essere sostituiti con prestazioni di baratto amministrativo. A tale scopo viene iscritto nella parte spesa del bilancio di previsione un apposito fondo speciale, di importo pari all'ammontare così determinato, mentre le previsioni di entrata restano iscritte al lordo delle somme che si prevede potranno essere sostituite da prestazioni di baratto amministrativo. In fase di gestione del bilancio, all'approvazione di progetti di baratto amministrativo consegue che, con delibera di variazione, vengano contestualmente ridotte di pari importo le previsioni di entrata relative al credito ammesso alle prestazioni sostitutive e il fondo speciale costituito nella parte spesa ai sensi del presente comma.

3. Il limite individuale massimo del debito ammissibile a prestazioni sostitutive di baratto amministrativo è determinato in € 720,00 annui, pari a complessive 96 ore di prestazioni sociali.

ARTICOLO 5

IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI

1. Il servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio predispone annualmente un avviso pubblico per la presentazione dei progetti di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, al fine di individuare il numero di moduli da assegnare a ciascun richiedente e al rispettivo progetto, nel rispetto dei vincoli previsti dallo stesso articolo. Ciascun modulo è composto da n. 8 ore di prestazioni sociali e vale € 60,00 di debito da scomputare dal totale dovuto.

2. E' data possibilità al Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio servizio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

3. Il servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunica agli uffici di competenza il provvedimento con cui assegna a ciascun richiedente il rispettivo numero di moduli, avendo cura di precisare quale sia il titolo del debito che viene scomputato sulla base dell'attività svolta.

ARTICOLO 6

DESTINATARI DEL BARATTO

1. I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500 e che hanno debiti verso il Comune per i titoli e per i periodi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2. Possono presentare domanda compilando l'apposito modello entro il termine fissato, anno per anno, dall'avviso di cui all'articolo precedente.

2. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste sia superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

Punteggio ISEE sino a € 2.500: **8**

ISEE sino a € 4.500: **6**

ISEE sino a € 8.500: **4**

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia): **3**

Stato di cassa integrazione o mobilità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia): **1**

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto: **2**

Nuclei monogenitoriali con minori a carico: **3**

Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico: **4**

Uno o più componenti del nucleo familiare in possesso di certificazione handicap di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare): **2**

Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda: **1**

3. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non sia raggiunto il tetto complessivo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente articolo 4, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Rive ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

4. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

5. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

6. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Rive, di cartellino identificativo.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Il destinatario del baratto amministrativo opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera previsione del progetto, riconoscendo n. 8 ore di prestazioni sociali ogni € 60,00 di tributo da versare.

ARTICOLO 8 REGISTRAZIONE DEI MODULI

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio.

2. L'espletamento delle prestazioni può avvenire all'occorrenza anche in giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio.

ARTICOLO 9
OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL RICHIEDENTE

1. Il Comune di Rive provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa contro gli infortuni nel corso delle attività, idonea formazione in materia di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale ove necessari secondo le mansioni assegnate.

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione che lo approva.